

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2440

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI FORTUNATO, BERSANI, PUCCI ERNESTO, BUTTÈ, REPOSSI, ISGRÒ, BUZZI, COLOMBO VITTORINO, GERBINO, CIBOTTO, BELOTTI, FRUNZIO, RAMPA, BIANCHI GERARDO, COCCO MARIA, ALBA, PATRINI, FRANZO, SODANO, COLLESELLI, PICCOLI, AZIMONTI

Presentata il 5 agosto 1960

Concessione del sussidio giornaliero di ricovero ai tubercolotici assistiti dallo Stato o dai Consorzi antitubercolari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La lotta contro la tubercolosi in Italia assume l'organicità di sistema soltanto nel 1927 con l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria contro la terribile malattia sociale (regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055), essendo assolutamente impari a tal fine i mezzi assistenziali di cui disponevano i Consorzi provinciali antitubercolari.

Nello stesso anno, con la legge 23 giugno 1927, n. 1276, venne data nuova disciplina ai Consorzi provinciali antitubercolari che fondati sulla mutualità tra gli Enti locali, hanno tra i principali loro scopi, l'assistenza sanitaria dei tubercolotici, attraverso il ricovero in sanatori ed ospedali, esclusi coloro che hanno diritto all'assistenza medesima a carico dell'assicurazione obbligatoria. Sono estesi ai Consorzi provinciali antitubercolari le disposizioni di legge per ottenere dai ricoverati o dai loro congiunti, tenuti agli alimenti la rivalsa delle spese di ospedalità.

È noto che il sopraccennato sistema di lotta antitubercolare ha dato buoni frutti, tanto che la mortalità per tale malattia è oggi molto limitata, anche se sarebbe prospet-

bile l'esigenza di dare ai Consorzi più efficienti mezzi economici, così da consentire loro più ampio sviluppo del loro intervento assistenziale.

È doveroso tuttavia al riguardo accennare che mentre l'assicurato durante il ricovero percepisce una indennità giornaliera di lire 300 (lire 150 sono versate al degente e lire 150 ai familiari) alla quale sono aggiunte quote diverse in relazione ai carichi familiari che vengono versate alla famiglia dell'ammalato, chi non è assicurato contro la tubercolosi e viene ricoverato per iniziativa del Consorzio o dello Stato, non ha diritto ad alcuna prestazione economica per il periodo, sovente lungo, di degenza (degenza media per gli anni 1956 e 1957, giorni 446,6 — vedi notizie statistiche I. N. P. S., 1957, pagina 330).

Come rilevasi, la tubercolosi, purtroppo, non è una delle malattie che nella maggior parte dei casi si esauriscono in 15 o 30 giorni di inabilità al lavoro. Essa richiede sovente, come lo dimostra il citato indice di degenza media, tuttora assai alto, che le cure sanatoriali si protraggono per lungo periodo di tempo e che all'ammalato sia imposto, oltre

che dieta idonea, assoluto riposo. La tubercolosi è malattia che colpendo l'organismo fisico, si riflette anche sul sistema nervoso, producendo ansie, melanconie, preoccupazioni, avvilitamenti, che a loro volta aggravano il decorso morboso. Di qui la necessità di impedire, nei limiti del possibile, che motivi esterni abbiano ad influire dannosamente sull'assistito.

D'altra parte, tenuto presente che anche nell'interesse della collettività è necessario che l'ammalato venga isolato in idonee case di cura e sia dimesso soltanto quando è guarito o quanto meno allorché il morbo non è più contagioso, essendosi stabilizzato, bisogna togliere ogni ragione che possa sollecitare l'individuo a lasciare la casa di cura per ritornare in famiglia e riprendere le sue occupazioni.

Tali considerazioni inducono a ritenere opportuno che venga corrisposto almeno agli infermi tubercolotici ricoverati in sanatorio,

o in reparti sanatoriali a carico dello Stato o di Consorzi antitubercolari perché iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita ai sensi dell'articolo 55 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, un sussidio giornaliero di lire 150 così da consentire un aiuto minimo per le vitali necessità quotidiane.

Ammontando attualmente a circa 2 milioni all'anno le giornate di ricovero di tubercolotici assistiti dai Consorzi o dallo Stato, l'onere derivante dall'erogazione che proponiamo si aggirerà sui 300 milioni di lire.

Onorevoli colleghi, siamo certi che in considerazione delle ragioni surrichiamate vorrete acconsentire ad una categoria di cittadini particolarmente bisognosi e meritevoli di umana e sociale comprensione di affrontare con minori preoccupazioni il problema del loro totale recupero alla famiglia ed alle attività produttive e pertanto vorrete confortare della vostra approvazione la presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli infermi tubercolotici, iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ricoverati in sanatori o in reparti sanatoriali, a carico dello Stato o dei Consorzi provinciali antitubercolari e non aventi diritto ad altre prestazioni assicurative, è concesso, per tutto il periodo del ricovero, un sussidio giornaliero di lire 150 (centocinquanta).

ART. 2.

Se l'infermo tubercolotico è di età inferiore agli anni 18, o interdetto o inabilitato, il sussidio di cui all'articolo 1 è versato all'avente la patria potestà, o al tutore o al curatore ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice civile.

ART. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelievo dal fondo di cui al capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1960-61.